

# Decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126

**Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della L. 23 dicembre 1999, n. 488** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

(1) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 21 giugno 2001, n. 118188/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 60/E.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della *legge n. 488 del 1999*, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

**1.** [1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:

a) versamento effettuato con le modalità previste dal *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237*;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato <sup>(3)</sup>;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati] <sup>(4)</sup>.

(3) Con Provv. 19 febbraio 2002 (*Gazz. Uff. 22 febbraio 2002, n. 45*) è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 192 del citato D.P.R. n. 115 del 2002

**2.** [1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

- a) i compensi spettanti agli intermediari;
- b) le modalità operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse;
- c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* <sup>(5)</sup>;
- d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali] <sup>(6)</sup>.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2002, n. 10).

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 193 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

**3.** [1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

- a) dell'ufficio giudiziario adito;
- b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

1-*bis*. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1 <sup>(7)</sup>] <sup>(8)</sup>.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2002, n. 10). Vedi, anche, il Prov. 12 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il modello previsto dal presente comma.

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 194 del citato D.P.R. n. 115 del 2002

**4.** [1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato <sup>(9)</sup>] <sup>(10)</sup>.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2002, n. 10).

*(10) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 190, 195 e 198 del citato D.P.R. n. 115 del 2002*

**5.** [1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4] <sup>(11)</sup>.

*(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e dall'art. 301, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 194 del citato D.P.R. n. 115 del 2002*

---

*Data di aggiornamento: 30/10/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90.*